



## CONVENZIONE

### TRA

**Istituto Superiore di Sanità** (di seguito anche "ISS") con sede in Roma, 00161 Viale Regina Elena 299, C.F. 80211730587 rappresentato dal Commissario Straordinario, Prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone, nato a [REDACTED] il [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED], domiciliato per la funzione presso la sede dell'Ente

### E

**Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria** (di seguito denominato "CREA") con sede legale in Roma, 00184 Via della Navicella 2/4, C.F. 97231970589, rappresentato dal Commissario Straordinario, Prof. Mario Pezzotti, nato a [REDACTED] il [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED], domiciliato per la funzione presso la sede dell'Ente e sede operativa presso il Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (CREA-IT) in Via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo (RM)

**di seguito definite, ciascuno singolarmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti"**

### PREMESSO CHE

- l'ISS - ai sensi dell'art. 1 dello Statuto aggiornato alle disposizioni del D.lgs. n. 218/2016 delibera del CDA del 26.07.2022 - è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;
- l'ISS, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del predetto DM 24 ottobre 2014, per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convezioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. e) del DM 2 marzo 2016, è istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità il Dipartimento Ambiente e salute, la cui missione è quella di: effettuare valutazioni a carattere multidisciplinare sui rischi per la salute umana derivanti dalle esposizioni ambientali attraverso lo sviluppo di metodi e tecnologie avanzate; condurre attività di ricerca e sperimentazione per l'identificazione e la caratterizzazione dei fattori di rischio, studi di monitoraggio ambientale, biomonitoraggio e sorveglianza della popolazione al fine di identificare misure di prevenzione primaria, gestione, riduzione e comunicazione dei rischi;
- il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), con competenze scientifiche che spaziano dal settore agricolo, zootecnico, ittico, forestale, agroindustriale, nutrizionale, fino all'ambito socioeconomico. L'Ente ha piena autonomia



scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Il CREA si articola in 12 Centri distribuiti sul territorio nazionale tra i quali il Centro di ricerca Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari che svolge attività nel campo dell'ingegneria dei biosistemi, dei processi agroindustriali e delle trasformazioni, soprattutto ortofrutticole, cerealicole e olivicole, per la gestione sostenibile degli agroecosistemi e delle filiere agricole, agroalimentari e agroindustriali;

- da circa 10 anni, il gruppo di Lavoro del Reparto Qualità dell'Acqua e Salute del Dipartimento Ambiente e salute dell'ISS, sta investigando sulla circolazione di virus potenzialmente patogeni per l'uomo attraverso l'analisi di matrici idriche, tra cui anche reflui civili e zootecnici;
- le Parti hanno proficuamente collaborato a uno studio orientato alla ricerca ambientale di virus a trasmissione zoonotica, con particolare riguardo al virus dell'epatite E, nella Regione Abruzzo;
- è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione finalizzata ad approfondire le vie di trasmissione (alimentare e acquatica) di virus e microrganismi dagli animali allevati all'uomo;

## **TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 – Premesse**

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

### **Articolo 2 – Oggetto della Convenzione**

La convenzione ha come scopo l'approfondimento della comprensione delle vie di trasmissione di virus e microrganismi dagli animali allevati all'uomo attraverso il monitoraggio di reflui zootecnici grezzi raccolti da sezioni diverse di allevamenti prescelti sul territorio nazionale.

I monitoraggi saranno eseguiti su strutture di allevamento intensivo del Nord e del Centro Italia (ad es. Lombardia, Emilia Romagna e Abruzzo), in modo tale da includere la gamma più ampia possibile di sistemi di stabulazione e contesti ambientali. Per ciascuna realtà si definirà il *Modello Concettuale del Sito Produttivo* (MCSP). Questo modello permetterà di definire le potenziali sorgenti di contaminazione, le vie di migrazione e i bersagli di contaminazione (gli operatori).

Le attività riguarderanno la raccolta e manipolazione, da parte di personale specializzato del CREA, di campioni da inviare presso i laboratori dell'ISS. Il numero, la periodicità e le modalità di prelievo dei campioni saranno stabiliti mediante la creazione di un cronogramma concordato tra le parti. I campioni verranno analizzati presso la struttura dell'ISS per la presenza di agenti biologici di rilevanza (*Salmonella* spp., *Streptococcus* spp.) ed emergenti (Virus dell'epatite E - HEV). Verranno infine redatte delle relazioni periodiche sulle attività



svolte.

nel caso in cui dalla suddetta collaborazione scaturiscano atti o fatti tali da determinare l'opportunità di prevedere il finanziamento di specifiche attività sperimentali, le Parti provvederanno alla stipula dei relativi atti contrattuali, integrati dall'indispensabile indicazione degli obiettivi perseguiti, dei responsabili delle diverse attività e delle modalità di gestione del contributo concesso.

### **Articolo 3 - Modalità di attuazione della collaborazione**

Le Parti realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento alle rispettive unità di personale di ruolo a tempo indeterminato e determinato, coinvolte nelle attività oggetto del presente Studio.

In ogni caso ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici. Resta salvo quanto disposto dall'art. 3, 6 comma, D. Lgs. n. 81/2008.

### **Articolo 4 - Responsabili Scientifici**

I responsabili scientifici chiamati a coordinare le attività saranno:

- per ISS, la dott.ssa Giuseppina La Rosa e il dott. Marcello Iaconelli;
- per il CREA, il dott. Massimo Brambilla.

### **Articolo 5 – Oneri finanziari**

Per le attività oggetto della presente Convenzione, non sono previsti oneri per trasferimenti finanziari a carico delle Parti.

### **Articolo 6 – Utilizzazione, diffusione dei risultati e riservatezza**

Per “Risultati scientifici” deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo.

Ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché, nell'ambito delle ricerche oggetto della presente convenzione. Nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati congiunti, il regime dei risultati sarà quello della proprietà in pari quota, fatta salva ogni eventuale, diversa specifica negoziazione.

Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e ciascuna Parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.

Le Parti concorderanno le più efficaci modalità di diffusione, divulgazione e



pubblicazione di tali dati e delle connesse evidenze, tenendo conto ognuna dei propri compiti istituzionali.

### **Articolo 7 – Proprietà intellettuale**

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio “*background*”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula della presente Convenzione;
- al proprio “*sideground*”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico;
- ai risultati (*foreground*) ottenuti congiuntamente durante lo svolgimento dell’attività di ricerca oggetto della presente Convenzione, quali co-titolari. È fatto espresso divieto di sfruttare il *foreground* in regime di segretezza. L’ISS e CREA si impegnano reciprocamente a menzionare l’altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività svolta in comune o, comunque, utilizzando l’apporto dell’altra.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto della Convenzione, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma della Convenzione e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del progetto, nel rispetto del D.Lgs. n. 30 del 10/02/2005 e della Legge 22 aprile 1941, n. 633.

### **Articolo 8 – Pubblicazioni**

Le pubblicazioni e la diffusione dei risultati parziali o finali della ricerca potranno avvenire solo con il consenso scritto tra le Parti e purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per le Parti in considerazione del ruolo istituzionale spettante ad ognuna.

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’esecuzione della presente Convenzione, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di



formazione risultanti da tali attività.

Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che l'ISS è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale.

### **Articolo 9- Durata della Convenzione**

La presente Convenzione avrà validità 36 mesi dalla data di stipula e potrà essere rinnovata a fronte di una richiesta scritta da parte di una o entrambe le parti da trasmettersi almeno tre mesi prima della scadenza prevista.

### **Articolo 10 - Risoluzione**

La presente Convenzione potrà essere risolta in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa a quest'ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione.

### **Articolo 11 - Recesso**

Ad ognuna delle Parti della presente Convenzione, ai sensi dell'art.1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere e tale facoltà può essere esercitata finché la Convenzione stessa non abbia avuto un principio di esecuzione. Il recesso dovrà avvenire con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC.

### **Articolo 12 - Disciplina delle controversie**

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

### **Articolo 13 - Trattamento dati personali**

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione alla presente convenzione o, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dello stesso, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla sua stipula.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016. e si impegnano sin da ora, qualora se ne verificasse la necessità, a stipulare un successivo specifico atto volto a disciplinare le modalità del trattamento e dei rispettivi Responsabili.

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente convenzione, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'atto medesimo.



#### **Articolo 14 – Modifiche alla convenzione**

Ogni modifica alla Convenzione necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole della Convenzione, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l'invalidità o l'inefficacia dell'intera Convenzione.

Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.

#### **Articolo 15 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti**

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti medesime.

#### **Articolo 16- Norme applicabili**

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra ISS e il CREA si applicano le disposizioni del Codice Civile.

#### **Articolo 17 - Oneri fiscali**

Le parti convengono che la presente convenzione, costituita da un unico originale elettronico, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente contratto, saranno sostenute a cura della parte che ne farà richiesta.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico del CREA per complessivi Euro 32,00 che verranno assolte dall'Ente in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.



Roma li, \_\_\_\_\_

**Per il CREA**

**Il Commissario Straordinario**

Prof. Mario Pezzotti



Firmato digitalmente da:

MARIO PEZZOTTI  
COMMISSARIO STRAORDINARIO

17/10/2023 15:33

**Per Istituto Superiore di Sanità**

**Il Commissario Straordinario**

Prof. Rocco Domenico Alfonso  
Bellantone

ROCCO  
DOMENICO  
ALFONSO  
BELLANTONE  
26.09.2023  
15:57:58  
GMT+01:00

